

REGIONE ABRUZZO
CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA (AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 165/2001) MEDIANTE SELEZIONE PUBBLICA DEL PERSONALE DI RUOLO DIPENDENTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO INQUADRATO NELL'AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE CON PROFILO "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE" PRESSO LA SEDE DI L'AQUILA.

**ART. 1
OGGETTO**

1. È indetta, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, una procedura di mobilità esterna mediante selezione pubblica del personale di ruolo dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del citato d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato inquadrato nell'area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione con profilo professionale di "Funzionario Amministrativo Contabile", per la sede di L'Aquila.
2. Lo stralcio dei contenuti del profilo oggetto della selezione è riportato nell'allegato "A".
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al Disciplinare della mobilità del personale.
4. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Titolare dell'Ufficio Organizzazione Amministrativa del Servizio Organizzazione e gestione Risorse Umane.

**ART. 2
POSTI OGGETTO DELLA SELEZIONE**

1. Sono oggetto della selezione n. 1 (uno) posto a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione con profilo professionale di "Funzionario Amministrativo Contabile", per la sede di L'Aquila.

**ART. 3
REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE**

1. I dipendenti di ruolo delle pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000:
 - a) inquadramento di ruolo nell'area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione del Comparto Funzioni locali o in una posizione corrispondente di altro Comparto;
 - b) profilo professionale equivalente per contenuto a quello indicato nell'art. 2;
2. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la domanda di partecipazione alla selezione. La mancanza anche di uno solo dei requisiti

stessi comporterà l'esclusione dalla selezione e, comunque, dall'assunzione a tempo indeterminato presso il Consiglio Regionale.

ART. 4

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Alla procedura di mobilità si partecipa previa registrazione nel Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it.
2. La registrazione allo stesso è realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE e CNS di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero mediante un'identità digitale.
3. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere il Consiglio regionale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai vincitori della procedura.
5. Successivamente alla registrazione, il candidato procede alla presentazione della domanda. Nella domanda di ammissione il candidato deve indicare o dichiarare, qualora tali informazioni non siano già presenti nel curriculum vitae già compilato:
 - a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, domicilio, indirizzo e-mail o indirizzo di Posta Elettronica Certificata e recapito telefonico presso il quale deve essergli fatta ogni comunicazione;
 - b) la procedura di selezione alla quale intende partecipare;
 - c) di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 2 comma 3 lett. a) e b);
 - d) di essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - e) di non essere stato condannato all'interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della stessa - dai pubblici uffici;
 - f) le eventuali condanne penali riportate. In caso negativo dovrà essere dichiarata l'inesistenza di condanne penali;
 - g) di non essere stato destituito dall'impiego, dispensato per insufficiente rendimento, licenziato disciplinarmente da una pubblica Amministrazione;
 - h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per coloro che sono stati soggetti all'obbligo di leva;
 - i) di possedere ogni altro requisito, generale e specifico, previsto dal bando facendone specifica ed analitica menzione;
 - j) l'Ente, l'area e l'ufficio presso il quale l'aspirante presta servizio;
 - k) la data della prima assunzione nella Pubblica amministrazione a tempo indeterminato;
 - l) il CCNL di cui è destinatario;
 - m) l'area di inquadramento nell'ambito del CCNL di appartenenza, con indicazione della posizione economica e/o del differenziale stipendiale in godimento;

- n) la data di assunzione a tempo indeterminato;
 - o) la percentuale dell'eventuale part time indicato nel contratto individuale di lavoro;
 - p) di essere disponibili, nel caso in cui si è titolari di un contratto a part time, a trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno;
 - q) il possesso del nulla osta preventivo;
 - r) il numero di ferie maturate e non godute.
6. Per i cittadini di cui all'art. 2 comma 3 lett. a) e b) la dichiarazione di cui alla lettera d) del primo comma è adeguata in relazione all'ordinamento dello Stato di appartenenza.
7. La domanda potrà essere presentata esclusivamente a partire dal primo giorno e sino al 30° (trentesimo) giorno successivi a quello di pubblicazione sulla piattaforma Inpa, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.
8. È possibile modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata; in tal caso sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.
9. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato.
10. Alla domanda devono essere allegati:
- a. curriculum professionale, redatto secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato "B"), dal quale risultino gli enti e gli uffici presso cui il candidato ha prestato servizio e le funzioni svolte, specificando se trattasi di prestazioni lavorative a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato. I candidati dovranno altresì indicare ogni altra esperienza lavorativa, precisando durata, datore di lavoro, mansioni svolte, nonché ulteriori titoli posseduti. Dovrà essere specificato il grado di conoscenza dei principali programmi informatici e della lingua inglese. I candidati dovranno, infine, riportare sul curriculum le esperienze formative specifiche e pertinenti al posto da ricoprire.
 - b. declaratoria del profilo professionale posseduto, desunto dagli atti di organizzazione dell'Amministrazione di appartenenza;
11. Nelle ipotesi di falsità delle dichiarazioni rese – nel contesto della domanda di ammissione alla selezione - in sostituzione delle relative certificazioni o degli atti di notorietà, si applicano le disposizioni dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000; qualora la falsa dichiarazione venga accertata a trasferimento avvenuto del dipendente, il relativo contratto individuale di lavoro è risolto immediatamente.

ART. 5

INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA, AMMISSIONE, ESCLUSIONE

1. Qualora dall'esame della domanda, la stessa risulti priva di una delle dichiarazioni attestanti i requisiti di ammissione, il responsabile del procedimento ne chiede integrazione all'interessato, fissandogli un termine non superiore a 5 (cinque) giorni per adempiere. Decorso inutilmente tale termine il candidato è escluso dalla selezione.
2. È ammessa la sola integrazione di documenti e dichiarazioni riferiti a elementi già espressamente elencati nella domanda di partecipazione.
3. Sono esclusi dalla selezione, senza richiesta d'integrazione:

- a) i candidati la cui domanda di ammissione sia pervenuta prima della pubblicazione od oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla piattaforma Inpa;
 - b) i candidati che non hanno utilizzato la piattaforma di cui all'articolo 4;
 - c) i candidati che nella domanda di ammissione abbiano reso dichiarazioni dalle quali risulti in modo evidente la mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti.
4. Alla verifica dei requisiti di ammissione dei singoli candidati che hanno presentato domanda in conformità a quanto prescritto dal bando o che l'abbiano successivamente integrata ai sensi del precedente comma 1, provvede il Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane.
 5. In sede di istruttoria sono esaminate anche le dichiarazioni relative alle eventuali condanne penali. L'eventuale esclusione del candidato dalla procedura è valutata in relazione alla tipologia e alla gravità del reato commesso.
 6. L'elenco dei candidati ammessi è approvato con atto del Dirigente preposto al personale ed è trasmesso alla Commissione per il tempestivo avvio dei lavori.
 7. L'esclusione dalla procedura concorsuale può essere disposta, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti dal bando, con atto motivato del Dirigente competente in materia di personale. L'elenco dei candidati esclusi dalla procedura di mobilità è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Regionale dell'Abruzzo – Amministrazione trasparente sezione "Bandi di concorso", con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

ART. 6 COMMISSIONE SELEZIONATRICE

1. L'espletamento della procedura selettiva, articolata sulla valutazione del curriculum e su una prova selettiva consistente in un colloquio, è affidato ad una Commissione che sarà composta, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di mobilità.

ART. 7 VALUTAZIONE DEL CURRICULUM

1. I curricula dei candidati ammessi saranno valutati dalla Commissione selezionatrice, di cui all'art. 6, sulla base dei seguenti elementi di valutazione, articolati nei criteri di seguito elencati, ai quali corrisponderà l'attribuzione di un punteggio :
 - Esperienza lavorativa, in termini di anzianità di servizio, maturata nell' area e nel profilo professionale posseduto e grado di attinenza delle mansioni svolte rispetto alle competenze del posto da ricoprire (Max 15 punti);
 - Esperienze professionali maturate in Amministrazioni Pubbliche diverse (Max 2 punti);
 - Titolo di studio posseduto (Max 3 punti);
 - Livello di conoscenza della lingua inglese, dichiarato nel curriculum (Max 3 punti);
 - Livello delle competenze informatiche (Max 3 punti);
 - Formazione specifica (Max 3 punti);
 - Elementi aggiuntivi desumibili da curriculum (altre esperienze lavorative e/o altri elementi dichiarati) (Max 1 punto).

2. La Commissione stabilisce il dettaglio dei criteri di cui al comma 1 per l'attribuzione del punteggio, nel rispetto del punteggio massimo fissato nel medesimo comma 1.
3. Sono ammessi alla prova selettiva i candidati che conseguiranno nella valutazione del curriculum un punteggio pari almeno a 21/30.
4. Al curriculum sarà attribuito un punteggio massimo di 30/30.

ART. 8 PROVA SELETTIVA

1. I nominativi dei candidati ammessi, la sede e il diario della prova saranno resi noti tramite la piattaforma Inpa e la pubblicazione sul sito istituzionale.
2. La prova selettiva è finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il profilo oggetto della selezione.
3. Essa consisterà in un colloquio, nel corso del quale la Commissione valuterà la professionalità maturata dal candidato attraverso un approfondimento delle esperienze riportate nel Curriculum vitae nonché attraverso un approfondimento delle seguenti tematiche:
 - Ordinamento regionale, con particolare riferimento a quelli della Regione Abruzzo e del Consiglio regionale dell'Abruzzo ;
 - Ordinamento contabile delle regioni;
 - Diritto Amministrativo;
 - Reati contro la pubblica amministrazione;
 - Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 31 marzo 2023, n.36);
 - Normativa sulla privacy e alla trasparenza;
 - Normativa sul pubblico impiego con particolare riferimento al personale del Consiglio regionale e al ciclo della performance applicato dal Consiglio Regionale;
4. Al colloquio sarà attribuito un punteggio massimo di 30/30;
5. Viene collocato in graduatoria il candidato che avrà conseguito una valutazione di almeno 21/30.

ART. 9 GRADUATORIA

1. Ultimata la prova selettiva, la Commissione selezionatrice di cui all'art. 6 del presente bando, predisporrà la relativa graduatoria di merito, ottenuta sommando il punteggio di valutazione del curriculum e quello della prova selettiva.
2. A parità di punteggio precede il più giovane d'età.
3. La Commissione, terminati i propri adempimenti, trasmette gli atti al Dirigente competente in materia di personale il quale, previa verifica della regolarità del procedimento espletato dalla Commissione stessa, approva, con proprio atto, i verbali trasmessi e le graduatorie di merito della selezione individuando i candidati che hanno titolo al trasferimento presso il Consiglio regionale.
4. La graduatoria è valida limitatamente alla copertura del posto oggetto del bando.

ART. 10 TRASFERIMENTO

1. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul portale inPA, il Dirigente preposto al Personale comunica all'Amministrazione di appartenenza il nominativo dei

lavoratore che ha acquisito titolo al trasferimento presso il Consiglio regionale ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D. Lgs.165/2001 e richiede:

- a. la conferma del nulla osta preventivo;
 - b. la disponibilità al rimborso degli oneri sostenuti per le ferie pregresse maturate e non fruite nel rispetto delle disposizioni del CCNL con particolare riferimento all'articolo 38, comma 15 del contratto sottoscritto il 16.11.2022
2. Il Dirigente preposto al Personale concorda, quindi, la data di decorrenza del trasferimento con l'Amministrazione di appartenenza, tenendo conto delle ferie pregresse maturate e non godute. Nel caso in cui queste superino il numero consentito dal CCNL e non siano compatibili con le esigenze di assunzione del Consiglio Regionale, l'Amministrazione di appartenenza dichiara la propria disponibilità al rimborso degli oneri da sostenere per le ferie maturate presso l'ente di provenienza e da fruire presso l'ente di destinazione.
 3. Il Dirigente preposto al Personale dà comunicazione all'interessato della data di decorrenza del trasferimento invitandolo a sottoscrivere, entro dieci giorni dalla data indicata nella medesima lettera di comunicazione, il contratto individuale di lavoro nonché il contratto di cessione tra :
 - a. Consiglio Regionale dell'Abruzzo
 - b. Amministrazione di appartenenza
 - c. Lavoratore
 4. Nel caso in cui l'Amministrazione di appartenenza neghi il trasferimento per diniego del nulla osta e/o per la mancata disponibilità al rimborso degli oneri per le ferie ovvero in caso di rinuncia da parte dell'aspirante, il Dirigente preposto al Personale individua, nell'ambito della graduatoria approvata e nel candidato che occupa la posizione successiva, il nuovo lavoratore che ha titolo al trasferimento presso il Consiglio regionale.
 5. Il candidato che, senza giustificato motivo, non rispetta i termini indicati nel comma 3, si considera rinunciatario.
 6. La mancata presa di servizio, dopo la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, senza giustificato motivo, costituisce inadempienza contrattuale.
 7. Il lavoratore che sottoscrive il contratto individuale di lavoro avrà l'obbligo di permanenza presso la sede dell'Aquila per 5 anni.

ART. 11

RISERVA DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione del Consiglio regionale si riserva, comunque, la possibilità di non procedere alla copertura del posto tramite la procedura avviata con il presente bando nel caso in cui si renda impossibile procedere per eventi imprevedibili o per effetto di disposizioni legislative che pongono limiti alle assunzioni.

ART. 12

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi delle disposizioni contenute Regolamento dell'Unione Europea 27-4-2016 n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti dai candidati verranno utilizzati dal Consiglio Regionale dell'Abruzzo, in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di gestione della selezione di che trattasi e, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Con riferimento a quanto previsto al comma 1, l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato Regolamento Europeo.

3. Responsabile del trattamento è il Dirigente preposto al personale.

ART. 13 PUBBLICAZIONE

1. Il presente bando di concorso, completo del suo allegato, è pubblicato sulla piattaforma Inpa (<https://www.inpa.gov.it/>) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale (<http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/>), nella sezione Amministrazione trasparente - “Bandi di concorso”.

ART. 14 INFORMAZIONI

1. Per informazioni i candidati possono rivolgersi tramite mail all’ indirizzo concorsi@crabruzzo.it oppure ai seguenti recapiti telefonici 0862.644249-466.